



**FLC CGIL**  
**Reggio Emilia**  
 federazione lavoratori  
 della conoscenza

VIA ROMA n. 53  
 telefono 0522.4571  
 fax 0522.457382  
 e-mail re\_srs@er.cgil.it

## Il Punto sulla vicenda dei permessi per Visita Medica ed Esami Diagnostici

Sulla questione delle **assenze** per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici è intervenuta prima una recente legge (*comma 5-ter dell'art. 55-septies del Dlgs 165/01 introdotto dall'art. 16, comma 9, legge 111 del 2011*) e successivamente il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare 2 del 17 febbraio 2014.

La FLC ha subito contestato tale circolare ritenendola lesiva dei diritti dei lavoratori e del diritto alla salute ed ha subito chiesto al ministero della Funzione Pubblica di ritirarla e al MIUR di chiarire che comunque non si applicava al comparto della scuola.

Il MIUR, a sua volta, ha emanato la nota 5181/14 diretta al personale alle sue dipendenze (ministeriali ecc.) per fornire indicazioni su come applicare la suddetta circolare della Funzione Pubblica. Subito dopo, su forte pressione della stessa FLC, lo stesso MIUR ha anche chiarito che **"le disposizioni ... sono efficaci esclusivamente nei confronti del personale Amministrativo ... e non riguardano in alcun modo il Personale Scolastico"**. (Avviso MIUR 29/05/2014 dal titolo "efficacia della circolare prot. n. 5181 del 22/04/2014")

E' parere dello stesso ministero della Funzione Pubblica, che i permessi retribuiti previsti dalla legge per l'effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dovranno essere **"computati nel limite massimo di comporta della malattia"**.

Si tratta comunque di **permessi dovuti**, che **non possono rientrare nei limiti quantitativi dei permessi previsti dai singoli contratti di comparto per "motivi personali" (3 soli giorni l'anno per gli Ata e 3 + 6 di ferie per i docenti nella scuola, art. 15 c. 2 del CCNL/07), né nei limiti dei permessi brevi (art. 16 del CCNL/07) perché si tratta di "permessi aggiuntivi" a cui si ha comunque diritto ("permesso giustificato" come afferma la stessa legge) e rientranti nel limite di comporta massimo della malattia.**

È la tesi che sin da subito la FLC ha sostenuto.

Ora prendiamo atto, con soddisfazione, che anche la Direzione Scolastica Regionale del Veneto afferma con una nota che, in attesa degli sviluppi della trattativa all'Aran, la circolare 2/14 della Funzione Pubblica non si applica alla scuola e che le assenze del personale continuano ad essere regolate dal CCNL. Anche se la nota è vincolante per i soli Dirigenti Scolastici del Veneto sarebbe veramente incomprensibile un comportamento contrario da parte dell'USR e dei Dirigenti Scolastici dell'Emilia-Romagna.

Chi dovesse fruire di tali permessi dovrà:

1. avvisare la scuola che in quella giornata non prenderà servizio;
  2. farsi rilasciare debita certificazione dall'ambulatorio o dal reparto in cui sarà precisato che in quella data, specificare anche l'orario, eravate presenti in quella sede per esami diagnostici, visite mediche e/o terapie;
  3. consegnare copia di tale certificazione alla scuola il giorno successivo.
- La scuola dovrà considerare quella giornata come giorno di malattia.**

DI FABBRICO (RE)

La Segreteria FLC

21 FEB 2015

Prot. 149 n. AZ6 Cas. ....